

PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA
CATANIA

14 MAG. 2018

Prot. N.
PERVENUTO A MEZZO POSTA

Oltr. Sorrentino

661/2018 R. I. M. C.

194/2018 R. G. N. R.

2545/2018 R. G. G.I.P.

TRIBUNALE DI CATANIA

Quinta Sezione Penale

Il Tribunale, composto da:

dott. Enrico De Masellis	Presidente
dott. Paolo Corda	Giudice
dott.ssa Claudia Rossella Ferlito	Giudice est.

vista la richiesta di riesame proposta, nell'interesse di Vizzini Giuseppe, nato a Pachino il 21.2.1964, avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 7/4/2018 dal G.i.p. del Tribunale di Catania; esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.4.2018;

osserva

Con l'ordinanza impugnata a Vizzini Giuseppe è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale (capo A, ascritto solo al Vizzini e aggravato ex art. 7 l. 203/91 sub. specie di metodo mafioso e capo B, ascritto al Vizzini in concorso con gli altri indagati e aggravato ex art. 7, contestato sotto entrambi i profili, nonché dall'uso di armi) e a quelli di detenzione e porto di un congegno esplosivo (capo D, parimenti aggravati ex art. 7).

I difensori del Vizzini, intervenuti in udienza, hanno depositato memoria con motivi di riesame, eccependo preliminarmente la nullità dell'ordinanza ex art. 292 c.p.p. per carenza di valutazione critica degli elementi acquisiti, che il G.i.p. si sarebbe limitato ad elencare, senza procedere al loro vaglio ai fini del giudizio di gravità indiziaria.

L'eccezione è infondata.

Deve premettersi, sul punto, che la Suprema Corte ha, di recente, statuito, con pronuncia della Sez. 2, Sentenza n. 13838 del 16/12/2016, che *"In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi*

indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare; ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del PM (nella specie, il contenuto delle dichiarazioni rese, gli esiti dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e delle operazioni di appostamento e controllo), riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto”, precisando, in motivazione, che nell’ipotesi in cui gli elementi tratti dall’attività investigativa abbiano carattere autoevidente ed esplicito, gli stessi “rientrano nella categoria dell’ovvio, il che esclude alcun profilo di mancata valutazione critica”.

Ciò è proprio quanto accaduto nella presente ipotesi, laddove il G.i.p. ha costruito la propria motivazione, condividendo la tesi accusatoria, ma in maniera non priva di rielaborazione critica, come si evince dallo stesso fatto che l’ordinanza cautelare consta di dieci pagine a fronte di una richiesta del P.M. di ventotto pagine (tale sintesi garantisce l’effettivo vaglio degli elementi da parte del giudice, che ha sapientemente selezionato le parti delle dichiarazioni e delle conversazioni ritenute gravemente indizianti, trasfuse invece in maniera assai più estesa dal P.M., riportandole nel corso della esposizione degli elementi indiziari), facendo discendere la propria valutazione positiva in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria dalla esposizione, logicamente e cronologicamente concatenata, delle emergenze investigative, che, globalmente considerate, ha ritenuto eloquenti e formulando delle conclusioni che, proprio con riguardo alla posizione in oggetto, per la quale viene sollevata la doglianza in rito, sono particolarmente elaborate, sia pur nella sintesi, ed autonome rispetto a quelle dell’Accusa (come si percepisce chiaramente confrontando la pag. 18 della richiesta del P.M. con le pagg. 6 e 7 dell’ordinanza).

Nel merito, i difensori hanno contestato anzitutto la ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato di cui al capo A (condotta di minaccia attribuita a Vizzini Giuseppe nell’ambito dell’incontro finalizzato all’apposizione dei sigilli presso il rifornimento di carburante e tendente proprio ad evitare il

compimento di tale operazione), deducendo l'assenza di carica intimidatoria nelle espressioni proferite dal Vizzini, compatibili, invece, come da lui stesso spiegato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, con la condizione di particolare agitazione determinata dalla comunicazione della dichiarazione di fallimento dell'impresa gestita dalla moglie, evento infausto per l'intero nucleo familiare che da essa traeva i mezzi di sostentamento (come sostanzialmente confermato dall'Avv. Piccione nel riportare la frase sui figli proferita dal Vizzini) ed, in quanto tale, associato ad un altro triste evento occorso alla famiglia Vizzini ovvero l'uccisione del cognato del ricorrente.

Fra l'altro, le frasi considerate integrative della minaccia non sarebbero state espresse al fine di incidere sull'operato della curatrice fallimentare, la quale difatti aveva rinviato l'operazione di apposizione dei sigilli soltanto per permettere a Corvo Franca (moglie del Vizzini) di produrre documentazione, procedendovi, poi, regolarmente grazie al successivo comportamento dell'indagato, improntato alla massima disponibilità (come ammesso dallo stesso Avv. Quattropani nel corso del dialogo intercettato con un'amica), dimostrando in tal modo di non aver subito alcuna compressione della libertà di autodeterminazione nello svolgimento dei propri doveri professionali.

Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché tendono a parcellizzare, sminuendoli, i singoli elementi ritenuti integrativi del reato in contestazione, i quali, invece, se analizzati globalmente tenendo conto del contesto nel quale sono stati perpetrati, assumono una portata intimidatoria certamente costitutiva dell'ipotesi di reato in oggetto.

Ed invero, senza voler ripercorrere l'intera descrizione degli eventi, compiutamente riportata dal P.M. e dal G.i.p., alle cui ricostruzioni non può che farsi in questa sede integrale rinvio, la natura intimidatoria delle espressioni proferite dal Vizzini in occasione dell'incontro fissato dalla curatrice per l'apposizione dei sigilli al rifornimento gestito dalla ditta fallita emerge chiaramente dalle dichiarazioni dell'Avv. Quattropani, corroborate da quelle dell'Avv. Piccione e dal dialogo fra la prima e l'amica.

L'Avv. Quattropani, in sede di denuncia/querela sporta il 29.12.2017 (giorno dell'esplosione della bomba carta oggetto dell'imputazione sub. B), riferiva che, a fine febbraio 2017, si era recata presso il

rifornimento insieme all'Avv. Piccione, aveva comunicato alla Corvo ed al marito la ragione della sua presenza *in loco* ed aveva dovuto far presente al Vizzini, il quale aveva subito iniziato ad alzare *"il tono della voce dicendo che la notifica della sentenza non l'avevano mai ricevuta"*, che invece le notifiche si erano perfezionate regolarmente per compiuta giacenza; sopraggiunti i figli del Vizzini, Simone e Andrea, ed il legale di famiglia, Avv. Lucenti, il Vizzini *"dapprima mi chiedeva se avessi figli e, considerato che io proseguivo nel mio operato, il medesimo mi faceva presente che nella posizione in cui mi trovavo era stato ucciso, qualche tempo fa, il cognato per un regolamento di conti"*.

Piccione Salvatore, sentito il 31.12.2017, riferiva di essersi reso disponibile ad accompagnare la collega a Pachino ben conoscendo la *"difficoltà criminale di quel territorio"*, nel quale aveva lavorato per nove anni, *"e il difficile caso in trattazione alla collega"*.

Raccontava l'Avv. Piccione che i coniugi Vizzini, dopo le rimostranze relative alla regolarità formale delle notifiche, *"riferivano che non erano loro che dovevano dare soldi al Sallemi"* (soggetto su iniziativa del quale era stato dichiarato il fallimento), *"bensì il Sallemi che li doveva dare a loro e, quindi, non avevano nessuna intenzione di restituire il rifornimento. Ricordo che in quel momento il clima era diventato pesante, il Vizzini iniziava ad alzare il livello dell'argomento dicendo che quella era la fonte di reddito dei suoi figli e che, avendo anche noi dei figli, potevamo capire. A tale asserzione la Quattropani rispondeva con tono fermo che non aveva figli, lasciando intendere la sua determinazione a procedere. Nel corso della conversazione, inoltre, la Corvo diceva che proprio in quel punto dove eravamo io e la collega era morto il fratello. Queste stesse parole venivano inutilmente ripetute per almeno due volte anche da Vizzini Giuseppe"*.

Già da tali dichiarazioni si comprende in maniera incontrovertibile la difficoltà della situazione in cui si era trovata ad operare la curatrice, desumibile a monte dalla iniziativa del Piccione di accompagnarla, pur non ricoprendo alcun ruolo ufficiale nell'ambito della procedura fallimentare, al fine di darle supporto ben conoscendo non solo la realtà territoriale di Pachino, ma, in particolare, la delicatezza dello specifico caso a lei affidato.

A ciò si aggiunga che la descrizione dell'episodio fatta dai due dichiaranti è univoca nel rappresentare che il Vizzini aveva subito avuto una reazione accesa alla comunicazione della Quattropani, alzando il tono della voce, frapponendo delle criticità di natura procedurale (rivelatesi poi inesistenti e, dunque, pretestuose), negando la situazione debitoria e opponendosi verbalmente alla restituzione dell'impianto.

Seguiva il riferimento ai figli, che, pur avendolo l'Avv. Piccione indicato nei termini poi specificati dal Vizzini al G.i.p., veniva chiaramente percepito da entrambi i dichiaranti come intimidatorio, tanto che la Quattropani lo ha ricollegato al riferimento successivo all'uccisione del cognato, spiegando che, dopo che il Vizzini le aveva chiesto se avesse figli ed avendo lei proseguito imperterrita nelle operazioni – *“considerato che io proseguivo nel mio operato”* - lasciando sostanzialmente intendere agli astanti che non si era fatta intimidire da questo primo riferimento, (atteggiamento esteriore della curatrice colto anche dal Piccione, il quale ha, difatti, riferito sul punto che *“A tale asserzione la Quattropani rispondeva con tono fermo che non aveva figli, lasciando intendere la sua determinazione a procedere”*), *“il medesimo mi faceva presente che nella posizione in cui mi trovavo era stato ucciso, qualche tempo fa, il cognato per un regolamento di conti”*.

La natura intimidatoria della informazione veicolata dal ricorrente è palese, sia perché del tutto sganciata dall'oggetto dell'incontro, sia perché chiaramente non riferita nel modo rappresentato dal Vizzini al G.i.p.

Difatti, in sede di interrogatorio il ricorrente ha dichiarato di aver fatto una sorta di elencazione delle “sventure familiari”, mentre l'episodio rappresentato dalla Quattropani è ben diverso, avendo la stessa precisato che il Vizzini aveva fatto riferimento al punto in cui il cognato era stato ucciso e tale particolare, di non poco rilievo, è stato riferito anche dal Piccione, il quale ha specificato che la circostanza era stata espressa dalla Corvo e ribadita più volte dal Vizzini (*“Nel corso della conversazione, inoltre, la Corvo diceva che proprio in quel punto dove eravamo io e la collega era morto il fratello. Queste stesse parole venivano inutilmente ripetute per almeno due volte anche da Vizzini Giuseppe”*).

Pertanto, è proprio la precisazione sul luogo dell'uccisione a riempire di carica intimidatoria il riferimento, quasi a voler correlare le due situazioni, omologandole, e a voler sottintendere che l'episodio rievocato si sarebbe potuto ripetere.

La forte carica intimidatoria delle espressioni sinora esaminate si coglie ancor più ove si consideri, andando oltre il dato dell'analisi formale delle stesse, che tale natura era stata immediatamente e chiaramente percepita dall'Avv. Quattropani, che difatti esprimeva i propri timori al suo accompagnatore.

L'Avv. Piccione ha, difatti, riferito che, durante il tragitto di ritorno, aveva sentito la collega preoccupata, "avendo percepito quelle parole come una esplicita minaccia a interrompere la procedura"; inoltre, lo stesso avvocato ha sostanzialmente confermato che i timori della collega fossero fondati, anche a prescindere da quanto occorso successivamente (episodio sub. B), tanto che lo stesso, nelle occasioni in cui l'aveva accompagnata (ovvero a febbraio e il 2 marzo, data nella quale i sigilli erano stati apposti e la Quattropani gli aveva chiesto espressamente di accompagnarla), le aveva consigliato di prendere delle precauzioni (*"temendo che tali eventi si potessero verificare, le consigliai di parcheggiare in piazza, in luoghi più sicuri per la presenza di numerose persone"*).

Infine, è la stessa persona offesa che, nel corso di uno sfogo con un'amica, successivo all'attentato di dicembre (progr. 3 del 5.1.2018), ribadiva ulteriormente di avere chiaramente percepito l'intimidazione proveniente dal Vizzini nel corso di quel primo incontro, affermando che *"..la prima volta che io c'ero andata a mettere i sigilli, mi avevano minacciato, però io avevo fatto finta di niente, perché ho cercato di fare rientrare la situazione, poi, dopo, si sono comportati, credimi, ogni volta che io li chiamavo, che gli chiedevo i documenti, sempre disponibilissimi"*.

Tale ultimo elemento non può essere interpretato nel senso indicato dalla difesa ovvero come riprova della natura inoffensiva delle espressioni addebitate al Vizzini, apparendo, anzi, rafforzativo della gravità indiziaria perché viene riferito dalla persona offesa per indicare quanto la stessa fosse rimasta "sorpresa" dall'ulteriore condotta intimidatoria subita alla luce del fatto che, nonostante le prime chiare minacce, il successivo comportamento dei Vizzini l'aveva indotta ad ipotizzare che la propria

sfrategia (“io avevo fatto finta di niente”) avesse dato i suoi frutti e che la situazione fosse effettivamente rientrata, tanto che in occasione del successivo accesso, a dicembre, per la riconsegna del rifornimento al Sallemi, la Quattropani non era più accompagnata dal Piccione, verosimilmente proprio perché, rasserenata dall’atteggiamento dei Vizzini, aveva “abbassato la guardia”.

Tanto ritenuto in ordine alla natura intimidatoria delle espressioni oggetto di imputazione, deve, poi, dissentirsi dalla difesa anche in ordine alla inesistenza di un nesso di interdipendenza fra tali espressioni e la coartazione della volontà del pubblico ufficiale.

Al riguardo, premesso che, ai fini integrativi del delitto ex art. 336 c.p., il compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio o l’omissione dell’atto di ufficio non sono costitutivi dell’elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e, più precisamente, del dolo specifico che attiene alla finalità che l’agente si propone con il suo comportamento (Cass. Sez. 6, Sentenza n.7346 del 22/01/2004), e che, pertanto, nessun valore riveste, *in favor*, la circostanza che il pubblico ufficiale proceda all’atto nonostante le minacce ricevute, è, poi, evidente, tenuto conto del contesto complessivo sin qui descritto e dell’atteggiamento ostruzionistico tenuto nel corso del primo incontro, che l’obiettivo avuto di mira dal Vizzini fosse proprio quello di evitare l’apposizione dei sigilli, come peraltro confermato dall’Avv. Piccione, il quale riferiva che, a fronte della richiesta di differimento dell’atto del legale della fallita e nonostante la certa convinzione della curatrice che non vi fosse alcun problema di notifica, la stessa, “*per pura cautela*”, aveva deciso di spostare l’operazione di circa una settimana.

Stando, fra l’altro, alle considerazioni riportate, appare evidente che il comportamento del Vizzini abbia cagionato nel pubblico ufficiale un più che fondato senso di timore per la propria incolumità (chiaramente riferito fra l’altro ex post- ovvero a seguito dell’atto intimidatorio di dicembre -dalla Quattropani all’amica con cui si lasciava andare ad uno sfogo telefonico, del quale si dirà tra breve), non attagliandosi dunque al caso di specie la pronuncia della Suprema Corte, Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, secondo la quale “*Non integra il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. la reazione genericamente minatoria del privato, mera espressione di sentimenti ostili non accompagnati dalla*

specifica prospettazione di un danno ingiusto, che sia sufficientemente concreta da risultare idonea a turbare il pubblico ufficiale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non integrare l'elemento materiale del reato l'utilizzo dell'espressione "se mi fai la contravvenzione giuro che te la faccio pagare, chiamo il mio avvocato e ti querelo").

Ritiene, in definitiva, il tribunale di dover confermare il giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato sub. A, aggravato dal metodo mafioso, del quale si dirà più oltre.

Anche con riferimento ai capi B e D (il capo C non costituisce invece titolo cautelare), i difensori del Vizzini censurano la valutazione di gravità indiziaria, asseritamente formulata a carico del proprio assistito sulla base della sola presenza dello stesso sui luoghi dell'esplosione (non indicativa, trattandosi di presenza in prossimità di un bar situato nei pressi della residenza dell'indagato), di intercettazioni telefoniche (contenenti più che altro commenti su notizie giornalistiche ritenute diffamatorie dai Vizzini, determinatisi difatti a sporgere querela nei confronti del redattore) e di contatti tra il ricorrente e i figli (neutri, perché verosimilmente avvenuti per ragioni lavorative, data la comunanza di interessi professionali).

Tali doglianze sono del tutto prive di fondamento, come evidenziato fra l'altro dalla genericità delle argomentazioni difensive, a fronte di un materiale indiziario che appare addirittura sovrabbondante e dinanzi al quale il ricorrente, interrogato dal G.i.p., non è stato in grado di fornire valide giustificazioni (ad es. sul dialogo relativo alle telecamere) ovvero ha reso dichiarazioni del tutto inverosimili e inconferenti (ad es. sul dialogo relativo alla felpa o su quello relativo al progetto omicidiario con il coinvolgimento dei catanesi, in ordine al quale è evidente che non si tratta di mera rievocazione di quanto accadeva negli anni 90).

Deve premettersi che tale seconda azione delittuosa, difformemente dalla prima, è ascritta al Vizzini in concorso con i figli e con Aprile Giovanni e consiste nell'aver posizionato e fatto esplodere una bomba carta sotto la vettura della Quattropani, al fine di indurre la curatrice a non procedere alla restituzione del rifornimento al legittimo rivendicante e a non dare ulteriore corso alla procedura fallimentare, avendovi concorso ciascuno con uno specifico contributo.

Segnatamente, alla condotta principale, attribuita a Vizzini Simone, si affiancano quelle ascritte al padre Vizzini Giuseppe (di accompagnamento di Simone e permanenza *in loco* ad osservare le conseguenze dell'azione), a Vizzini Andrea (di svolgimento di funzioni di palo e collaborazione col fratello, coadiuvato nella fase di occultamento dell'abbigliamento adoperato nell'occasione) e all'Aprile (di acquisto dell'accendino con il quale veniva innescato l'ordigno).

Può sin d'ora rilevarsi come, salvo che per la posizione dell'Aprile, il tribunale ritenga di dover convalidare l'impostazione accusatoria recepita dal G.i.p., deponendo in tal senso la lettura congiunta delle risultanze delle video riprese, dei tabulati telefonici, delle intercettazioni e delle dichiarazioni della persona offesa e di quelle informate sui fatti.

Ed invero, il 29.12.2017, data fissata dalla curatrice, previa autorizzazione del Giudice Delegato, per la restituzione dell'impianto al Sallemi, l'Avv. Quattropani, dopo aver contattato una prima volta, alle ore 8,55, il Commissariato di Pachino, i cui agenti, intervenuti presso il rifornimento, constatavano l'avvenuta violazione dei sigilli precedentemente apposti, e dopo aver proceduto alla restituzione dell'impianto al Sallemi, ricontattava il Commissariato, segnalando che, intorno alle 10,30, un ordigno esplosivo apposto al di sotto della propria autovettura, era deflagrato, danneggiando parzialmente sia il proprio mezzo che quello contiguo del signor Sallemi, come constatato direttamente dagli agenti nuovamente intervenuti alle 10,38, stavolta nei pressi del bar New Sporting, i quali documentavano il sopraggiungere *in loco* di un furgone bianco Renault Kangoo con a bordo Vizzini Giuseppe (vestito con un giubbotto rosso), il quale scendeva dal mezzo rimanendo ad osservare quanto stava accadendo (cfr. annotazione in atti – allegato 1).

Sia la Quattropani, sentita in sede di denuncia, che Sallemi ed il suo legale, Avv. Leonardi, riferivano che, per tutto il corso delle operazioni di restituzione, era presente, intento ad osservarli, un giovane con gli occhiali da sole ed il cappuccio della felpa sollevato sulla testa, che avevano poi ritrovato davanti al bar New Sporting e che veniva unanimemente riconosciuto, come da verbali in atti, in Vizzini Andrea.


Tale dato deve essere coordinato con le risultanze dei tabulati, che evidenziano che alle ore 10,02 Vizzini Andrea si sentiva con il padre e alle ore 10,06 con il fratello Simone, che risentiva alle ore 10,14, e delle video riprese, che attestano che alle ore 10,22 Vizzini Simone (vestito con tuta di colore scuro, con lacci bianchi e cappuccio della felpa in testa) entrava nel tabacchi, dal quale usciva pochi secondi dopo correndo, subito dopo aver ricevuto da Aprile Giovanni, entratovi prima di lui, un accendino appena acquistato.

Alle 10,23, transitavano, in sequenza, in direzione Piazza Indipendenza (ove è situato il bar New Sporting), l'auto del Sallemi, quella della Quattropani ed un furgone bianco che si trovava in sosta con a bordo, quale passeggero, un soggetto indossante una felpa scura con lacci chiari analoga a quella immortalata addosso a Vizzini Simone e, alla guida, un uomo con una giacca rossa.

Alle 10,24, la Quattropani si fermava, per aspettare Sallemi che ritornava indietro verso il distributore (come si desume dalle video riprese e come conferma la curatrice in sede di denuncia), e un paio di minuti dopo, alle 10,26, si rimetteva in movimento, dopo essere stata superata dal mezzo di Sallemi, seguita subito dopo dal solito furgone bianco, del quale si verificava il modello Kangoo, parte della targa ed il particolare del fregio anteriore mancante (caratteristiche che verranno poi riscontrate sul furgone di Vizzini Giuseppe), oltre alla costante presenza, quale passeggero, del soggetto con la felpa con i lacci chiari; questi, veniva, quindi, ripreso scendere dal mezzo, che accostava per poi ripartire subito dopo sempre guidato dall'uomo con il giubbotto rosso, e attraversare la strada. L'esplosione seguiva dopo un minuto e quaranta secondi.


Pugliarisi Corrado, venditore ambulante, in quel momento posizionato con il proprio camion in piazza Indipendenza, riferiva che verso le 10,30 (orario perfettamente compatibile con quello risultante dalle video riprese, che segnalano il passaggio verso la piazza della persona offesa alle 10,26 e poco dopo la sosta del furgone e la discesa dal mezzo del giovane con la tuta) aveva notato le due auto, quella della Quattropani e quella del Sallemi, parcheggiare accanto al suo camion; in particolare, la prima si posizionava contiguamente alla sua postazione.

Gli occupanti delle due vetture erano entrati al bar e, pochi minuti dopo, un giovane esile, vestito con una tuta scura e con il cappuccio della tuta sul capo, si era nascosto dietro il suo camion per non farsi vedere.

Pochi istanti dopo il Pugliarisi aveva udito un boato talmente forte da procurargli dolore alla schiena  aveva visto una nuvola di fumo uscire da sotto la vettura della persona offesa. Aggiungeva che *“per la posizione assunta dal giovane che indossava la tuta, sono certo che la bomba carta sia stata accesa con una miccia vicino al mio camion e fatta rotolare sotto l'autovettura Tiguan (...) nell'immediatezza mi sono messo a correre per inseguire il giovane con la tuta, ma questo ragazzo correva talmente veloce che ha fatto perdere le proprie tracce in mezzo al traffico”*.

Inutile sottolineare che tale giovane, alla cui presenza il dichiarante ricollega con certezza l'esplosione (come peraltro appare evidente tenuto conto della descrizione effettuata), tanto da essersi determinato, sia pur invano, ad inseguirlo, presentava caratteristiche sia fisiche (il tribunale non ha potuto constatarle direttamente, non essendo il Vizzini comparso in udienza perché detenuto fuori distretto, ma i difensori hanno sottolineato la somiglianza fisica fra lui ed il fratello Andrea, che è soggetto alto e magro) che di abbigliamento analoghe a quelle di Vizzini Simone, come immortalato dalle telecamere nei frangenti immediatamente precedenti l'esplosione, sia all'interno del tabacchi, che all'interno del furgone condotto dal padre (che viene osservato dagli agenti intervenuti su chiamata della persona offesa, a bordo del medesimo furgone e con indosso un giubbino rosso).

La lettura coordinata dei dati sopra riportati consente più che ragionevolmente di concludere che Vizzini Andrea abbia monitorato le operazioni in corso presso la stazione di servizio (svoltesi, stando alla ricostruzione della curatrice e agli orari delle sue chiamate al Commissariato, approssimativamente tra le 9,00 e le 10,00), avvertendo il padre e il fratello (con i quali comunicava alle 10,02, alle 10,06 e alle 10,14) del successivo spostamento dei partecipanti, che seguiva sino al bar, ove difatti veniva rivisto.

Vizzini Giuseppe e Simone, allertati da Andrea, si mettevano in movimento e Simone, trasportato dal padre, dopo una sosta alle 10,22 per procurarsi l'accendino (materialmente acquistato da Aprile 

Giovanni) necessario per innescare la bomba carta e del quale gli indagati erano evidentemente sprovvisti (non si spiegherebbe altrimenti la sosta di Vizzini Simone, che appare trafelato perché sa di avere poco tempo e che, pertanto, non si sarebbe fermato se non fosse stato strettamente necessario), ripartivano non appena venivano superati dalle autovetture di interesse, che si stavano dirigendo in piazza Indipendenza.

Che i Vizzini fossero al seguito della Quattropani si desume dal fatto che, dopo essersi messi in movimento dietro di lei, gli stessi si fermavano all'arrestarsi della curatrice, che rimaneva qualche minuto in attesa del Sallemi, per poi ripartire sempre dietro di lei.

Poco dopo le 10,26, Vizzini Simone scendeva dal mezzo guidato dal padre, che si allontanava per poi tornare in Piazza ad esplosione avvenuta (come riferiranno gli agenti intervenuti), attraversava la strada e veniva visto da Pugliarisi Corrado nascondersi dietro il suo camion, accanto al quale nel frattempo aveva parcheggiato la persona offesa.

Pochi istanti dopo avveniva la deflagrazione.

Tale ricostruzione dà ragione, dunque, della correttezza della tesi accusatoria del pieno concorso dei tre Vizzini (non anche di Aprile, la cui condotta materiale non è stata ritenuta da questo tribunale gravemente indiziante) nel delitto in argomento.

Difatti, Vizzini Simone si è incaricato di posizionare e far esplodere l'ordigno, il fratello Andrea ha coordinato l'intera operazione, monitorando la zona e i movimenti dei soggetti coinvolti, dando agli altri due l'input per l'azione; il ricorrente ha contribuito alla pianificazione ed esecuzione dell'attentato, seguendo la persona offesa, accompagnando il figlio Simone sul luogo, ove poi ritornava a seguito dell'esplosione.

Ad ulteriore conforto della bontà di tale ricostruzione vengono in rilievo le chiarissime conversazioni intercorse fra gli indagati e i loro familiari e, segnatamente, il dialogo di cui al progr. 29 dell'8.1.2018, nel corso del quale la Corvo, commentando con la fidanzata di Simone il contenuto di un articolo sulla vicenda dalla stessa ritenuto diffamatorio e censurando aspramente il comportamento tenuto dal giornalista, ad un certo punto della conversazione, mostrando ancora una volta il proprio disappunto

per le notizie riportate, esclamava risentita che nell'articolo si spaziava *"dal mio fallimento alla bomba di Simone, cioè la bomba lì dell'avvocato"*.

Sul punto sia sufficiente rilevare, a comprova dell'eloquenza del dialogo, come nell'articolo non si indicasse in maniera specifica Simone quale responsabile del fatto.

Segue, poi, la conversazione progr. 174 del 20.2.2018, nel corso della quale Vizzini Giuseppe spiegava al figlio Simone le ragioni della perquisizione dagli stessi appena subita e conclusasi con il sequestro di un paio di pantaloni della tuta analoghi a quelli indossati da Simone il 29.12.2017, affermando che gli inquirenti erano alla ricerca degli indumenti per avere una conferma circa l'identità dell'autore dell'attentato, che non sarebbe invece stata necessaria nel caso in cui fossero state funzionanti le videocamere al servizio del bar New Sporting, che avrebbero consentito, per il loro posizionamento, di inquadrare frontalmente lo spazio di manovra dell'attentatore, permettendo di identificarlo con facilità nel Vizzini Simone.

Soltanto così può intendersi l'affermazione del ricorrente, che spiegava al figlio che *"neanche quelli di Enrico"* (il proprietario del bar) *"ci sono, se ci fossero le telecamere di Enrico a quest'ora loro già avrebbero la conferma, hai capito?"*, aggiungendo, come a voler ricostruire il lavoro degli inquirenti nel caso avessero avuto a disposizione quelle immagini, *"l'abbiamo visto dal tabacchino, l'abbiamo visto salire con il furgone, è passato con il furgone e l'abbiamo visto scendere da Ele, lui è, non hanno bisogno neanche dei vestiti"* e sentendosi rispondere ingenuamente dal figlio Simone *"allora i vestiti perché li hai buttati nell'immondizia?"*.

Non vi è chi non veda che tale dialogo contiene, ove ve ne fosse bisogno, una chiarissima ammissione di responsabilità, anche perché se i due non avessero commesso il fatto, non si vede perché si sarebbero dovuti disfare dei vestiti indossati da Simone (della felpa, in particolare, come si vedrà analizzando l'ultima conversazione di rilievo).

Solo per inciso si evidenzia che gli inquirenti, pur in assenza delle video camere del bar (supplite dalle dichiarazioni del Pugliarisi), hanno perfettamente ricostruito, sulla base degli elementi oggettivi a

disposizione, tutte le tappe fatte dai Vizzini quel giorno e puntualmente ripercorse nel corso del dialogo da Vizzini Giuseppe, che le ripeteva nei termini esatti in cui sono state sopra riportate.

Infine, nel corso del progr. 260, Vizzini Giuseppe, stavolta a colloquio con Andrea, gli chiedeva ragguagli sulle sorti della felpa, che – si apprende dalla lettura del dialogo – era stata presa in consegna proprio da Vizzini Andrea.

Non possono, in definitiva, nutrirsi dubbi neppure in ordine alla sussistenza, a carico di Vizzini Giuseppe e dei figli Vizzini Simone e Vizzini Andrea, della gravità indiziaria in ordine al capo B e, conseguentemente, in ordine al capo D per la detenzione ed il porto dell'ordigno esplosivo, da considerarsi a tutti gli effetti un'arma, in quanto produttiva di un effetto dirompente (avendo danneggiato due autovetture, sebbene una in modo lieve) e non solo detonante (cfr. sul punto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 22/01/2009).

Quanto alla qualificazione giuridica del reato sub. B, basti evidenziarsi che, nonostante l'ordigno sia stato fatto esplodere dopo la conclusione delle operazioni di restituzione, anzitutto la contestazione è più ampia, ricollegando l'atto intimidatorio alla volontà di ostacolare la curatrice nella prosecuzione dell'intera procedura fallimentare (finalità che può ritenersi certamente presa di mira dagli agenti, ove si abbia riguardo al complesso degli atti ostruzionistici posti in essere, di natura sia verbale – quelli del capo A - che materiale); secondariamente, premesso quanto già detto in ordine alla riconducibilità dell'atto del pubblico ufficiale che si intende impedire alla sfera del dolo del reato ed alla conseguente irrilevanza sia dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo che dell'eventuale già avvenuta realizzazione, ovviamente se non percepita dall'agente, dell'attività di pubblico interesse che si intendeva impedire (così Cass. Sez. 6, Sentenza n.7346 del 22/01/2004), non può escludersi, in assenza di elementi oggettivi di segno contrario, che Vizzini Andrea, nel monitorare i movimenti degli interessati, non abbia avuto piena contezza del fatto che le operazioni di restituzione dell'impianto si fossero già concluse, essendo sotto altro aspetto del tutto palese la correlazione fra l'attentato e l'atto dell'ufficio.

Passando a trattare dell'aggravante ex art. 7, contestata come metodo mafioso in relazione al capo A e sotto entrambi i profili in relazione ai capi B e D, deve subito rilevarsi come, secondo il tribunale, non sussistano elementi comprovanti l'esistenza di una finalità agevolatrice del clan Giuliano nella condotta tenuta dagli indagati.

Difatti, premesso che la circostanza in oggetto ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio, l'assenza di imputazioni di mafia in capo ai Vizzini e di altri elementi oggettivamente attestanti, al di là del rapporto di frequentazione e contiguità esistente fra questi e Giuliano Salvatore, l'intenzione degli indagati di riaffermare, attraverso la propria condotta delittuosa, il prestigio criminale del clan Giuliano (con ciò presupponendosi che tale prestigio fosse stato leso dalla dichiarazione di fallimento, circostanza che non trova alcun supporto indiziario), non consente in alcun modo di ritenere sussistente la detta aggravante.

Si ravvisa, invece, il metodo mafioso in relazione agli episodi sub. A e B (non anche in relazione al capo D, non apparendo configurabile il metodo mafioso rispetto alla detenzione e al porto dell'arma).

Premesso, difatti, che *“Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente”* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45321 del 14/10/2015), che *“non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo”* (Cass. Sez. 2, Sentenza n.16053 del 25/03/2015) e che *“La funzione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 (...) è di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose. Ne consegue che la tipicità*

dell'atto intimidatorio è ricollegabile non già alla natura ed alle caratteristiche dell'atto violento in sé considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 30246 del 17/05/2002), tali caratteri devono certamente ritenersi sussistenti in entrambi gli episodi in contestazione.

Ed invero, deve anzitutto rilevarsi che gli stretti legami esistenti fra i Vizzini ed il boss Giuliano Salvatore, sebbene insufficienti al fine di ritenere provato il dolo specifico della finalizzazione mafiosa delle azioni delittuose, non possono d'altro canto non essere tenuti in considerazione nel valutare la carica intimidatoria promanante dalle condotte attribuite ai Vizzini.

Difatti, in un contesto territoriale limitato, qual è quello di Pachino, la realtà criminale locale è maggiormente percepibile all'esterno rispetto a quanto possa esserlo in un territorio di più vaste dimensioni e maggiormente riconoscibili sono di conseguenza le cointeressenze e le contiguità che possono venirsi a creare fra gli ambienti criminali e la cittadinanza.

Del resto, segno evidente di ciò sono gli stessi articoli del giornalista Borrometi, dei quali discorrono lungamente i membri della famiglia Vizzini, che se ne ritengono lesi, ma che danno atto di rapporti di vicinanza con Salvatore Giuliano che nemmeno lo stesso ricorrente ha potuto negare, avendo riferito al tribunale di averlo affiancato dopo la scarcerazione favorendone il reinserimento lavorativo.

Ulteriori conferme si traggono dai profili Facebook e soprattutto dalle conversazioni in atti, certamente denotanti l'inquietante condivisione di propositi delittuosi (il riferimento è in particolare alla conversazione progr. 345 del 20.2.2018, nella quale Vizzini Giuseppe, la moglie e il figlio Simone parlano del giornalista Borrometi e Vizzini fa chiarissimo riferimento alle parole di una terza persona, che aveva programmato di far venire dei malavitosi da Catania – sono stati accertati i contatti fra Giuliano e il clan Cappello di Catania - con macchine rubate, una base logistica nelle campagne di Pachino, per eliminare qualcuno considerato scomodo, come avveniva negli anni '90, epoca che viene quasi ricordata con rimpianto).

È chiaro, quindi, che, pur a prescindere dall'assenza, quantomeno accertata, di aspetti penalmente rilevanti di tali rapporti di contiguità, gli stessi siano inevitabilmente forieri di un particolare *metus* del cittadino comune che si viene a relazionare con tali individui, nonostante il dato formale dell'incensuratezza dei Vizzini, padre e figli.

Conferma di ciò si trae dal contegno tenuto dall'Avv. Piccione, che riteneva più prudente accompagnare la Quattropani, essendo a conoscenza della realtà criminale locale e della particolare delicatezza del caso specifico alla stessa affidato (riferimento evidente alla personalità dei soggetti in esso interessati), arrivando perfino a consigliarle di parcheggiare la macchina in posti nei quali la stessa fosse ben visibile, proprio con l'evidente intenzione di scongiurare danneggiamenti a scopo intimidatorio, poi purtroppo puntualmente verificatisi.

In questo scenario, nel quale la Quattropani era stata chiamata a svolgere la propria funzione di curatrice, deve inserirsi anzitutto la condotta intimidatoria perpetrata dal Vizzini, attorniato da tutti i membri della sua famiglia, e caratterizzata dall'esplicito richiamo ad un fatto di sangue avvenuto alcuni anni prima in danno del cognato e, secondariamente, l'attentato commesso mediante uno strumento plateale, qual è l'esplosione di un ordigno, sia pur rudimentale (modalità di danneggiamento che è tipicamente praticata nell'ambito delle azioni intimidatorie perpetrate dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso), avvenuta in pieno giorno, in un luogo di passaggio, davanti a numerose persone del paese, e certamente espressiva della volontà di affermazione del controllo del territorio (anche perché l'interessata aveva avuto la percezione diretta di essere controllata nei frangenti dello svolgimento delle sue doverose attività e nei suoi spostamenti), di ritorsione ad un'offesa ricevuta e, per il futuro, di ammonimento rivolto al pubblico ufficiale (ammonimento insito anche - ed ancor prima - nella reiterata indicazione del punto ove il cognato del Vizzini aveva perso la vita).

Appare, dunque, evidente che le condotte addebitate agli indagati ai capi A e B, commesse in una zona notoriamente e tristemente afflitta dal fenomeno mafioso, si siano caratterizzate per delle

modalità tali da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo.

Passando a trattare delle esigenze cautelari, si ravvisa quella di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., avendo l'indagato posto in essere delle condotte di particolare gravità, tanto più perché organizzate ed eseguite in concorso fra più soggetti, dotati di una programmazione a monte, e rivolte nei confronti di un pubblico ufficiale nell'adempimento delle proprie funzioni e proprio con il fine di ostacolarlo e intimidirlo, mostrando, dunque, particolare pervicacia e nessun rispetto per l'Autorità, nonché adoperando modalità via via più gravi (è evidente l'escalation di violenza fra il primo e il secondo episodio), sintomatiche del controllo del territorio e tali da manifestare un elevato grado di professionalità criminale e da suscitare nella vittima una condizione di particolare timore provocando un notevole allarme sociale, anche tenuto conto della realtà territoriale di riferimento, oltre che un concreto pericolo per la pubblica incolumità, tenuto conto del fatto che l'esplosione è avvenuta in pieno giorno ed in un luogo di particolare affluenza del pubblico.

Tra l'altro, la disinvoltura dimostrata dall'indagato comparso sul luogo ove poco prima era avvenuta l'esplosione della bomba carta, quasi a rivendicare la paternità dell'"opera" e verificare direttamente il soddisfacente risultato raggiunto, è indicativa di una noncuranza ed una spregiudicatezza non indifferenti, elementi che denotano una notevole tendenza a delinquere, certamente rafforzata dalla vicinanza del Vizzini agli ambienti della criminalità organizzata locale.

Oltre tutto, si ricordi che le condotte sub. A e B sono aggravate dall'utilizzo del metodo mafioso, ciò che accresce ulteriormente il disvalore dei fatti, comporta un aumento dei limiti edittali delle pene e determina l'operatività della presunzione, sia pur relativa (ma nella specie non superata da alcun elemento positivo emerso dagli atti o offerto dalla difesa), di esclusiva adeguatezza del carcere ad arginare la ravvisata esigenza cautelare.

Allora, alla luce delle superiori considerazioni relative tanto alla gravità in sé delle condotte delittuose, aggravate dall'utilizzo del metodo mafioso, quanto alla allarmante pericolosità mostrata dal ricorrente, alla sua evidente propensione al crimine ed alla assoluta impossibilità di formulare nei suoi

confronti una prognosi di affidabilità rispetto all'osservanza, da parte sua, delle regole del vivere civile, nessuna misura, diversa da quella più afflittiva in atto allo stesso applicata, può considerarsi adeguata alla salvaguardia delle ravvisate esigenze cautelari, anche a prescindere dall'operatività della presunzione, come detto non superata da alcun elemento concreto.

E tale giudizio va ribadito pur alla luce della condizione (assolutamente recessiva rispetto alla particolare gravità dei fatti) di incensuratezza del ricorrente, il quale, comunque, attesa la particolare gravità delle condotte e tenuto conto dei limiti edittali delle pene previste per i reati in oggetto, non appare allo stato passibile di una prognosi positiva in punto di concessione, in caso di condanna, della sospensione condizionale della pena ovvero di applicabilità di una pena inferiore ai tre anni.

p.q.m.

Visto l'art. 309 c.p.p.,

esclusa in relazione al capo D l'aggravante ex art. 7 l. 203/91, conferma nel resto l'ordinanza impugnata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 30.4.2018


Il Giudice est.

Claudia Rossella Ferlito



Il Presidente

Enrico De Masellis



Depositato in Cancelleria

il 30/4/2018

Il Funzionario Giudiziario

Stefano Stefano

